

REGOLAMENTO (CE) N. 815/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2008

in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate ⁽³⁾, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze a Capo Verde.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). L'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di deroghe a tale definizione a favore dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità.

(3) Dal 1° marzo 2005 Capo Verde ha beneficiato delle disposizioni della decisione n. 2/2005 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 1° marzo 2005, che deroga alla definizione di «prodotti originari» in considerazione della particolare situazione dei paesi ACP per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 1604) ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2008 (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 48.

(4) Tali disposizioni, tuttavia, non si applicano più dal 31 dicembre 2007 e Capo Verde non ha ancora concluso un accordo di partenariato economico con la Comunità. Di conseguenza l'unico regime commerciale preferenziale di cui gode il paese dal 1° gennaio 2008 è l'SPG.

(5) Con lettera del 27 novembre 2007 Capo Verde ha presentato una richiesta di deroga alle regole d'origine SPG in conformità dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Con lettera del 27 febbraio 2008 ha poi trasmesso informazioni complementari a sostegno della richiesta.

(6) La richiesta di deroga riguarda un quantitativo annuale totale pari a 1 561 tonnellate di preparazioni e conserve di pesci di tre specie, due delle quali non rientravano nella deroga concessa dalla decisione n. 2/2005: tombarello, sgombro e tonno.

(7) La Commissione ha esaminato la richiesta di deroga giudicandola completa e sufficientemente motivata.

(8) La deroga è richiesta per garantire la continuità dell'approvvigionamento durante tutto l'anno e assicurare così un consistente investimento da parte di un'impresa che ha già mostrato il proprio impegno a favore dello sviluppo dell'attività in questione a Capo Verde.

(9) Oltre ad avere un impatto diretto sul settore della pesca a Capo Verde per quanto riguarda le specie per cui è richiesta la deroga, a livello più generale l'investimento avrebbe anche rilevanti effetti benefici indiretti sul rilancio della flotta peschereccia del paese. Se fosse infatti operativo un numero più elevato di pescherecci, gradualmente anche la capacità di approvvigionamento di prodotti ittici originari di Capo Verde aumenterebbe.

(10) La deroga dovrebbe essere sufficientemente lunga per garantire l'investimento, e una situazione di generale chiarezza per gli operatori, ma non può in alcun caso andare oltre il 31 dicembre 2010, data alla quale Capo Verde smetterà di beneficiare del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati nell'ambito dell'SPG. In seguito la redditività dell'industria conserviera di Capo Verde dovrebbe essere garantita nel quadro di un accordo di partenariato economico.